

# FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO

## NUOVO REGOLAMENTO ACQUISTI

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 20.02.2018**

### *PREMESSE*

La Fondazione Festival Pucciniano, come previsto dal proprio Statuto, ha natura giuridica di istituzione di diritto privato, risponde ai principi che reggono la disciplina delle fondazioni di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere delle fondazioni disciplinate dal codice civile.

La Fondazione promuove le attività musicali, creando le condizioni per la conservazione, valorizzazione, conoscenza e diffusione del patrimonio artistico di Giacomo Puccini e dell'ambiente e dei luoghi dove il maestro visse e compose le sue opere.

I membri del Consiglio di indirizzo sono 5 di cui 4 nominati dal Sindaco del Comune di Viareggio ed 1 dal Presidente della Provincia di Lucca.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono 5 tutti nominati dal Sindaco del Comune di Viareggio.

In base allo Statuto, l'attività della Fondazione Festival Pucciniano è finanziata con il contributo ordinario annuale dei partecipanti istituzionali e non, con i contributi dello Stato, dell'Unione Europea e di altri enti pubblici territoriali e non, enti privati e persone fisiche, le elargizioni di enti pubblici e privati, fondazioni, associazioni, persone fisiche, rendite derivanti dal proprio patrimonio, avanzi di esercizio, contributi straordinari dei soci, eventuali contributi derivanti da sponsorizzazioni.

Tenuto conto di quanto sopra indicato, la Fondazione Festival Pucciniano si può qualificare come organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3, lett. d), del D.Lgs. 50/2016, in base al quale è organismo di diritto pubblico qualsiasi organismo:

- 1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- 2) dotato di personalita' giuridica;
- 3) la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali piu' della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico".

Pertanto, la Fondazione Festival Pucciniano in quanto organismo di diritto pubblico è soggetta al rispetto del codice dei contratti pubblici.

L'attività contrattuale descritta nel presente Regolamento avente ad oggetto lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria avviene nel rispetto dei principi di:

- ✓ economicità;
- ✓ efficacia;
- ✓ libera concorrenza;
- ✓ non discriminazione;
- ✓ trasparenza;
- ✓ proporzionalità;
- ✓ pubblicità;
- ✓ rispetto dei criteri ambientali minimi relativamente alle categorie merceologiche per le quali è previsto;
- ✓ conflitto d'interesse;
- ✓ rotazione.

A tal fine la Fondazione Festival Pucciniano stipula contratti in conformità alle vigenti disposizioni di legge, allo Statuto ed al presente Regolamento.

#### **Art. 1 - Premesse**

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria.

#### **Art. 2 - Oggetto**

In virtù delle Premesse, il Regolamento disciplina le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, nei limiti e per gli importi di seguito indicati.

Il presente Regolamento non si applica agli appalti e alle concessioni di servizi:

- a) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
- b) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti, anche nei settori speciali, e le concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici;
- c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale da parte di un avvocato;

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

e) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi del D.Lgs. 58/1998;

f) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

g) concernenti i contratti di lavoro.

### **Art. 3 - Definizioni**

Nel presente Regolamento si intende per:

**contratti o contratti pubblici**, i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti;

**appalti pubblici**, i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;

**appalti pubblici di forniture**, i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;

**appalti pubblici di lavori**, i contratti stipulati per iscritto tra una o piu' stazioni appaltanti e uno o piu' operatori economici aventi per oggetto:

- 1) l'esecuzione di lavori relativi a una delle attivita' di cui alla tabella 1;
- 2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;
- 3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera;

**appalti pubblici di servizi**, i contratti tra una o piu' stazioni appaltanti e uno o piu' soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi;

**contratti di rilevanza europea**, i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto e' pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e che non rientrino tra i contratti esclusi;

**contratti sotto soglia**, i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto e' inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016;

**settori ordinari**, i settori dei contratti pubblici, diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettricita', acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica;

**operatore economico**, una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalita' giuridica che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

**concessionario**, un operatore economico cui e' stata affidata o aggiudicata una concessione;

**candidato**, un operatore economico che ha sollecitato un invito o e' stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura per l'aggiudicazione di una concessione;

**offerente**, l'operatore economico che ha presentato un'offerta;

**procedure di affidamento e affidamento**, l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee;

**procedure aperte**, le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato puo' presentare un'offerta;

**procedure ristrette**, le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico puo' chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalita' stabilite dal presente codice;

**procedure negoziate**, le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o piu' di essi le condizioni dell'appalto;

**profilo di committente**, il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previste dal D.Lgs. 50/2016;

**DGUE**, Documento di Gara Unico Europeo.

#### **Art. 4 - Soglie di riferimento**

Nell'ambito dell'Oggetto (art. 2), il Regolamento disciplina l'affidamento di lavori, servizi e forniture di valore secondo le soglie di riferimento indicate nella tav. 1. Le procedure di autorizzazione all'acquisto variano in funzione degli importi.

Tav. 1

<b>Soglie valide per il biennio 2018-2020</b>	<b>lavori</b>	<b>forniture</b>	<b>servizi</b>	<b>TIPOLOGIA di PROCEDURA</b>
fino a 40.000,00	fino a 39.999,99	fino a 39.999,99	fino a 39.999,99	Affidamento diretto
da 40.000,00 a 150.000,00	da 40.000,00 a 150.000,00			Procedura negoziata previa consultazione
da 150.000,00 a 1 ml	da 150.000,00 a 1 ml			Procedura negoziata previa consultazione
da 40.000,00 a 209.000,00		da 40.000,00 a 221.000,00	da 40.000,00 a 221.000,00	Procedura negoziata previa consultazione

Le soglie di cui alla tav. 1 sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (G.U.U.E.). Pertanto, le soglie devono essere monitorate.

Le procedure per l'acquisizione di forniture di beni e servizi disciplinate dal presente Regolamento sono consentite fino ad un importo massimo di Euro 221.000 (IVA esclusa) ovvero di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea stabilita dalla vigente normativa.

Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture e' basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

Un appalto non puo' essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del D.Lgs. 50/2016.

Il valore stimato dell'appalto e' quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto.

Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonche' del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non puo' essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori.

#### **Art. 5 - Il ciclo dell'acquisto**

L'iter per l'acquisto di forniture/servizi/lavori si articola secondo le seguenti macro fasi:

- ✓ programmazione;
- ✓ autorizzazione della richiesta di acquisto (dalla manifestazione dell'esigenza di effettuare un acquisto, valutazione dell'importo ed individuazione della procedura di acquisto all'iter autorizzativo);
- ✓ espletamento della procedura;
- ✓ controlli e verifiche;
- ✓ pubblicità;
- ✓ stipula del contratto;
- ✓ compimento della prestazione di: fornitura/servizio/lavoro;
- ✓ fattura (visto, registrazione);
- ✓ pagamento.

#### **Art. 6 - Programmazione, richiesta di fabbisogno di acquisto**

La Fondazione nel rispetto dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 adotta il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonche' i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.

Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad euro 40.000,00.

Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali, sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'art. 213 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 7 - Creazione e autorizzazione della Richiesta di acquisto (R.d.A.) – Determinazione o atto equivalente a contrarre**

La Richiesta di acquisto ha come obiettivo quello di evidenziare l'esigenza di acquisto e tracciare l'iter autorizzativo, le strutture della Fondazione redigendo la R.d.A. manifestano l'esigenza puntuale di acquisto.

I soggetti di cui al successivo art. 8, competenti sulla scorta della tav. 2, autorizzano la Procedura di acquisizione sulla base della Determinazione/o atto equivalente a contrarre, dando il conseguente incarico di procedere al sottoscrittore della Determinazione/atto equivalente a contrarre.

La Determinazione o atto equivalente all'acquisto reca l'indicazione dei seguenti elementi:

- ✓ funzione richiedente ed interesse che si intende soddisfare;
- ✓ caratteristiche delle opere, beni e servizi che si intendono acquistare;
- ✓ l'importo stimato dell'affidamento (l'importo presunto al netto dell'Iva, l'Iva dovrà essere indicata separatamente) e disponibilità economica nel budget e/o programma biennale (art. 6 del Regolamento);
- ✓ la procedura che si intende seguire tra quelle previste nel presente Regolamento in relazione all'importo ed al tipo di attività da affidare (affidamento diretto/procedura negoziata previa consultazione);
- ✓ criteri di aggiudicazione (criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa); qualora venga adottato il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa devono essere rese indicazioni sulla composizione della Commissione giudicatrice;
- ✓ il Responsabile del procedimento (RUP);
- ✓ le principali condizioni contrattuali (durata del contratto, termine, ecc.).

#### **Art. 8 - Autorizzazione all'acquisto**

Sulla base della Determinazione o atto equivalente a contrarre, una volta ricevuta l'autorizzazione, viene avviata la relativa Procedura di acquisizione.

La Determinazione/atto equivalente a contrarre è approvata secondo il riparto di competenze individuato nella tav. 2 in base alla fascia di valore di appartenenza.

Tipologia di acquisto: lavori, servizi, forniture	IMPORTI E SOGGETTI COMPETENTI		
	Direttore Generale	CDA	
	da euro 0,00 a euro 20.000,00	da euro 20.000,01 in poi	

### **Art. 9 - Il responsabile del procedimento**

La Fondazione Festival Pucciniano non essendo né un ente pubblico, né una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001 individua, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, nel presente Regolamento i principi per l'affidamento dei compiti propri del responsabile del procedimento.

Il Responsabile del Procedimento (RUP) è indicato dal CdA in base all'area di competenza o funzione.

Il RUP è soggetto a costante aggiornamento formativo.

Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il RUP propone all'organo competente ai sensi del precedente art. 8 di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti della procedura.

La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della programmazione complessiva, può istituire una struttura a supporto del RUP, con la medesima finalità organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di RUP.

### **Art. 10 - Soglie di riferimento**

Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture variano in funzione dei seguenti importi:

- ✓ fino ad euro 1.000,00;
- ✓ da euro 1.001 ad euro 39.999,99;
- ✓ da euro da 40.000,00 ad euro 149.999,99 per lavori (soglie valide per il biennio 2018-2020);
- ✓ da euro 150.000,00 ad euro 1.000.000,00 per lavori (soglie valide per il biennio 2018-2020);
- ✓ da euro 40.000,00 ad euro 221.000,00 per forniture o servizi (soglie valide per il biennio 2018-2020)

Le soglie comunitarie sopra richiamate sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (G.U.U.E.), pertanto devono essere monitorate ed aggiornate.

Nelle procedure di cui agli articoli che seguono, indipendentemente dal valore (anche inferiori ad euro 40.000,00), devono essere rispettate le discipline concernenti:

- ✓ **il conflitto di interessi**, il personale che interviene nella procedura e si trova in una posizione anche potenziale di conflitto di interessi lo deve segnalare così come previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e art. 6-bis della L. 241/90;
- ✓ **i criteri ambientali minimi (CAM)** per acquisti in categorie merceologiche che ne prevedono l'applicazione (quali a titolo esemplificativo arredi per uffici, edilizia, cancelleria, gestione degli edifici, prodotti tessili, cartucce, toner, computer, stampanti, servizi di pulizia, derrate alimentari, servizi energetici per gli edifici, veicoli adibiti a trasporto su strada, ecc.);
- ✓ **rotazione**, fatte salve le deroghe indicate dall'ANAC.

oltre ai principi di: economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

#### **Art. 11 - Procedure per acquisizioni inferiori ad euro 1.000,00**

Per acquisti di modico valore fino ad euro 1.000, al netto di Iva, per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, la Fondazione, nel rispetto dei principi di cui all' art. 10, potrà procedere con una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.

Il provvedimento dunque conterrà gli elementi della determina/atto equivalente a contrarre e della determina di aggiudicazione/atto equivalente.

#### **Art. 12 - Procedure per acquisizioni da euro 1.001 ad euro 39.999,99**

Per l'acquisizione di servizi, lavori e forniture nella fascia fra euro 1.001 ed euro 39.999,99 al fine realizzare il principio dell' economicità, garantire un confronto concorrenziale e, dunque, assolvere all'obbligo motivazionale, la Fondazione acquisisce **n.5 preventivi** dagli operatori economici al fine di effettuare una valutazione comparativa dei preventivi di spesa.

La Fondazione acquisisce i preventivi nel rispetto del principio di rotazione, fatte salve le deroghe indicate dall'ANAC.

#### **Art. 13 - Procedure per acquisizioni inferiori ad euro 40.000,00 finanziate dalla U.E.**

Nel caso di acquisizioni inferiori ad euro 40.000,00 finanziate dalla U.E., il R.U.P., il personale eventualmente a supporto, ed i soggetti di cui all'art. 8 verificano la necessità di acquisire una pluralità di offerte/preventivi al fine di non violare i principi del TFUE.

#### **Art. 14 - Verifica sull'assenza dei motivi di esclusione – Verifica dei requisiti generali**

La verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 c.d. requisiti generali è effettuata anche per importi inferiori ad euro 40.000,00.

La verifica dei requisiti avviene esclusivamente sull'aggiudicatario/affidatario.

La Fondazione per acquisizioni di importo inferiori ad euro 40.000,00 non richiede il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo).

**Indipendentemente dal valore economico della fornitura di beni e di servizi, il RUP è tenuto a provvedere all'acquisizione del CIG secondo le disposizioni vigenti nel tempo emanate dall'ANAC per l'acquisizione di lavori, beni e servizi e conferimenti incarichi di cui al presente Regolamento.**

#### **Art. 15 - Garanzie per la partecipazione alla procedura**

La Fondazione per le acquisizioni inferiori ad euro 40.000,00 non richiede la cauzione provvisoria.

**La Fondazione nella richiesta di offerta, ovvero nella lettera d'invito riporta tra l'altro apposito richiamo al fornitore affinché provveda a riportare in fattura il CIG di gara e le coordinate bancarie dedicate sulle quali effettuare i pagamenti.**

#### **Art. 16 - Pubblicità - Trasparenza**

Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 53 ovvero secretati ai sensi dell'art. 162 del D.Lgs. 50/2016, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo della Fondazione nella sezione "Amministrazione trasparente".

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, se previsti.

Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'art. 5-bis del D.Lgs. 82/2005, recante il Codice dell'amministrazione digitale, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il

termine per l'impugnativa di cui al citato art. 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.

Gli atti recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo della Fondazione.

#### **Art. 17 - Stipula del contratto per acquisizioni fino ad euro 40.000,00**

Per gli affidamenti di importo inferiori ad euro 40.000,00 la stipula del contratto avviene per corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

La stipula del contratto, ove possibile, avviene decorso il termine per il ricorso di cui all'art. 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo.

Nella corrispondenza la Fondazione segnala l'adozione del modello di organizzazione di cui al D.Lgs. 231/2001 nonché l'assoggettamento alla normativa in materia di anticorruzione, il fornitore dichiara di essere a conoscenza dei contenuti del D.Lgs. 231/01 e prende, altresì, atto che la Fondazione ha adottato un Modello di organizzazione e controllo ex D.Lgs. 231/01, oltre all'assoggettamento della Fondazione alle disposizioni di cui alla L. 190/2012 in materia di anticorruzione.

#### **Art. 18 - Procedure negoziate per acquisizioni di lavori da euro 40.000,00 a 149.999,99, per acquisizioni di lavori da euro 150.000,00 a 1 ml e per servizi e forniture da euro 40.000,00 ad euro 221.000,00 ( Regolamento delegato UE 2017/2364).**

Per l'acquisizione di lavori (da euro 40.000,00 ad euro 149.999,99), la Fondazione si avvale della procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici individuati nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti:

- sulla base di indagini di mercato;
- dall'elenco fornitori.

Per l'acquisizione di lavori (da euro 150.000,00 a 1 ml), la Fondazione si avvale della procedura negoziata previa consultazione di almeno 15 operatori economici individuati nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti:

- sulla base di indagini di mercato;
- dall'elenco fornitori.

Per l'acquisizione di servizi e forniture (da euro 40.000,00 ad euro 221.000,00), la Fondazione si avvale della procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici individuati nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti:

- sulla base di indagini di mercato;
- dall'elenco fornitori.

## **Art. 19 - Indagine di mercato**

L'indagine di mercato è un'esplorazione del mercato, preordinata a conoscerne l'assetto, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le caratteristiche, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della Fondazione.

Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il RUP ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

Le indagini di mercato sono svolte consultando eventualmente anche altre stazioni appaltanti similari, pubblicando un avviso sul profilo di committente, nell'home page e nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", salvo eventuali ulteriori forme di pubblicità.

La durata della pubblicazione sul profilo del committente è di almeno quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

L'avviso indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, il numero massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici (minor prezzo, fatto salvo ove ritenuto opportuno o necessario il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

I risultati ottenuti dall'avviso verranno formalizzati per l'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente. La Fondazione tiene conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

## **Art. 20 - L'elenco dei fornitori**

La Fondazione può individuare gli operatori economici da invitare selezionandoli da elenchi appositamente costituiti a seguito di avviso pubblico.

Nell'avviso è rappresentata la volontà della Fondazione di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.

L'avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo della Fondazione nella home page e nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o mediante altre eventuali forme di pubblicità.

L'avviso indica i requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 che gli operatori economici devono possedere, modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo.

La dichiarazione del possesso dei requisiti generali è facilitata facendo ricorso al DGUE.

L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.

L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'operatore economico è tenuto ad informare tempestivamente la Fondazione rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa. La Fondazione procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza.

La Fondazione revisiona l'elenco con cadenza annuale o al verificarsi di determinati eventi.

La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti avviene solitamente via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.

La Fondazione esclude dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione della stessa hanno commesso grave negligenza o malafede.

Gli elenchi sono pubblicati sul sito web della Fondazione.

#### **Art. 21 - Elenchi di operatori economici preesistenti**

Gli elenchi di operatori economici vigenti continuano ad essere utilizzati dalla Fondazione che provvede ad una revisione periodica con cadenza annuale.

#### **Art. 22 - Procedura negoziata**

Conclusa l'indagine di mercato, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la Fondazione seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare in numero almeno pari a dieci per lavori inferiori a 150.000,00, quindici per lavori inferiori a 1 ml. e cinque per forniture e servizi, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti.

La Fondazione invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta a mezzo PEC o mediante raccomandata A/R.

L'invito contiene:

- ✓ l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- ✓ la conferma del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, tramite la compilazione del DGUE;
- ✓ il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;

- ✓ data, luogo ed orario della seduta pubblica per l'apertura delle buste;
- ✓ indicazione del CIG;
- ✓ contributo da versare all'ANAC, obbligo di versamento da parte degli operatori economici in quanto condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate all'affidamento di contratti pubblici;
- ✓ l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- ✓ il criterio di aggiudicazione prescelto. Nel caso in cui in luogo del minor prezzo si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- ✓ la misura delle penali;
- ✓ l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- ✓ l'eventuale richiesta di garanzie;
- ✓ il nominativo del RUP;
- ✓ in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed, in particolare, all'art 26, comma 3, che prevede l'elaborazione e allegazione ai contratti d'appalto o d'opera del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), recante le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- ✓ lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.

### **Art. 23 - Le sedute pubbliche**

Le sedute in relazione alla procedura di cui all'art. 21 devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

### **Art. 24 - Verifica sull'assenza dei motivi di esclusione – Verifica dei requisiti generali**

La verifica sull'assenza motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 c.d. requisiti generali è effettuata esclusivamente sull'aggiudicatario, tramite il DGUE.

### **Art. 25 - Pubblicità – Trasparenza**

Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 53 ovvero secretati ai sensi dell'art. 162 del D.Lgs. 50/2016, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo della Fondazione nella sezione "Amministrazione trasparente".

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell' art. 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito

della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, se previsti.

Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'art. 5-bis del D.Lgs. 82/2005, recante il Codice dell'amministrazione digitale, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato art. 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.

Gli atti recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo della Fondazione.

#### **Art. 26 - Stipula del contratto per acquisizioni**

In caso di procedura negoziata la stipula del contratto avviene per corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

La stipula del contratto, ove possibile, avviene decorso il termine per il ricorso di cui all'art. 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo.

Nella corrispondenza la Fondazione segnala l'adozione del modello di organizzazione di cui al D.Lgs. 231/2001 nonché l'assoggettamento alla normativa in materia di anticorruzione, il fornitore dichiara di essere a conoscenza dei contenuti del D.Lgs. 231/01 e prende, altresì, atto che la Fondazione ha adottato un Modello di organizzazione e controllo ex D.Lgs. 231/01 ed è soggetta alla normativa anticorruzione di cui alla L. 190/2012.

#### **Art. 27 - Accesso agli atti**

Fatta salva la disciplina prevista dal D.Lgs. 50/2016 per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:

- nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;

- in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
- in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

## **Art. 28 - Casi di utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara**

La procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara può essere utilizzata nei casi di seguito indicati:

- qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, **purche' le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate** e purche' sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta;
- quando si tratta di **prestazioni infungibili**, vale a dire che i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
  1. lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
  2. la concorrenza e' assente per motivi tecnici;
  3. la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprieta' intellettuale.

## **Art. 29 - Prestazioni infungibili**

La Fondazione, consapevole del fatto che nell'ambito della propria attività in virtù delle peculiarità della stessa si troverà in taluni casi a derogare alle procedure di evidenza pubblica indicate nel D.Lgs. 50/2016 e nei precedenti articoli, con il presente Regolamento intende seguire un percorso di affidamento di forniture, lavori e servizi infungibili nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

A tal fine la Fondazione, essendo il soggetto su cui grava l'onere di dimostrare le circostanze eccezionali che giustificano la deroga alla procedura di evidenza pubblica, provvede all'accertamento dell'infungibilità mediante:

- l'osservazione del comportamento di acquisto tenuto da altri soggetti che hanno soddisfatto analoghi interessi, verificando, in particolare, se hanno svolto procedure ad evidenza pubblica ed i risultati ottenuti;
- consultazioni di mercato come previsto dall'art. 66 del D.Lgs. 50/2016, attraverso le quali conoscere se determinati beni o servizi hanno un mercato di riferimento, le condizioni di prezzo mediamente praticate, le soluzioni tecniche disponibili, l'effettiva esistenza di più operatori economici potenzialmente interessati alla produzione e/o distribuzione dei beni o servizi in questione.

Nel caso in cui si ricorra alle consultazioni di mercato, la Fondazione assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato tramite avviso pubblicato sul proprio profilo di committente, dandone adeguata pubblicità nell'home page per un periodo non inferiore a 15 giorni ovvero scegliendo, ove ritenuto opportuno, altre forme idonee a garantire la trasparenza del proprio operato, la più ampia diffusione dell'iniziativa e la maggiore partecipazione alla stessa. L'avviso indica il fabbisogno che la Fondazione

intende soddisfare, gli strumenti che la stessa ha individuato per farvi fronte ed i costi attesi, la richiesta di indicare eventuali soluzioni alternative, la volontà di procedere, qualora ve ne siano i presupposti, all'acquisto mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando.

Nella determina o atto equivalente a contrarre la Fondazione dà puntuale riscontro degli esiti dell'indagine di mercato e delle conclusioni che conducono a ritenere infungibile la fornitura o il servizio, motivo per cui la stessa si avvale della procedura negoziata. Nello stesso atto la Fondazione indica il valore stimato dell'affidamento e la durata dello stesso.